

STATUTO

MANHATTAN SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA NAZIONALE 209

Numero REA: SR - 153029

Codice fiscale: 01853700894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	All. "A" col. n. 72.714 di Repertorio n. 23.336 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO	
	Art. 1) Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa denominata "MANHATTAN	
	SOCIETA' COOPERATIVA" .	
	ART. 2) Sede	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Siracusa.	
	La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli	
	organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti,	
	potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi	
	amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il	
	territorio nazionale ed all'estero.	
	La cooperativa aderisce all'Associazione Generale Cooperative	
	Italiane e potrà aderire anche ad altre associazioni di	
	rappresentanza.	
	ART. 3) Durata	
	La società ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	ART. 4) Scopo sociale	
	La società cooperativa è retta dai principi e dalle discipline	
	del lavoro, della produttività, della previdenza e della	
	mutualità e senza finalità speculative si propone, mediante	

	l'autogestione dell'impresa collettiva che ne costituisce	
	l'oggetto, lo scopo di assicurare ai propri soci occupazione	
	lavorativa in maniera continuativa e giustamente remunerata	
	nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali e	
	regionali e alle migliori condizioni economiche e	
	professionali offerte dal mercato, al fine di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	ART.5) Oggetto	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci ha per oggetto l'esercizio dell'attività di pizzeria,	
	ristorazione, bar, paninoteca, pub ed esercizi per la	
	somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché la	
	gestione di locali di intrattenimento quali discoteche,	
	pianobar, sale da ballo, nights ed esercizi similari aperti al	
	pubblico. La società potrà compiere tutti gli atti ritenuti	
	necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale: così in breve può porre in essere operazioni	
	mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e	
	finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e	
	personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di	
	ipoteca. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al	
	proprio.	
	Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in	

	imprese che svolgono attività economiche integrative e simili	
	e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere	
	più efficace la propria azione.	
	A tal fine la cooperativa potrà rendersi acquirente dei beni e	
	parte nei contratti, anche commerciali, che risultino	
	necessari o utili per il raggiungimento delle proprie	
	finalità.	
	ART. 6) Requisiti mutualistici	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente.	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati,	
	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al	
	precedente comma della nota integrativa al bilancio,	
	evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c..	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa	
	a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale	
	sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	

	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella	
	costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve	
	essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	ART.7) Regolamenti	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.8)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna non inferiore al limite	
	minimo previsto dalla legge nè superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge. I predetti limiti non trovano	
	applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti	
	ovvero se titolari delle quote siano persone giuridiche ovvero	
	se trattasi di azioni partecipative dotate di diritti di	

	amministrazione ovvero, infine, in caso di rivalutazione di	
	quote ed azioni in sede di distribuzione di dividendi o di	
	ristorni;	
	b)dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione;	
	c) dal fondo di sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale costituito con i proventi dei	
	dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali	
	non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea	
	annualmente, vorrà accantonare;	
	d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di	
	avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le	
	sole tasse d'ammissione dei soci;	
	e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine,	
	attrezzature ed arredi;	
	f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività	
	promozionali varie;	
	g) dalle eventuali riserve straordinarie indivisibili di cui	
	all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote o azioni sottoscritte e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 9) Il numero dei soci è illimitato: non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che risiedono e svolgono la	
	loro attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa. Possono essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Le categorie dei soci sono le seguenti:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività dietro	
	compenso;	
	b) soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o	
	indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci sovventori, che apportano capitali per sostenere le	
	attività della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza	
	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice	
	Civile.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	

	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il valore della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, il cui valore nominale non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo, ove previsto;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali, nonchè in quale categoria intende essere	
	inserito.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti richiesti.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	ART. 10)	
	Tutti i soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 21;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	

	c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 Cod. Civ.	
	d) al versamento di una quota stabilita dall'organo	
	amministrativo, quale fondo ammissione.	
	ART.11) E' fatto divieto ai soci di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società,	
	che perseguono identici scopi sociali o che comunque	
	esplichino attività concorrente.	
	ART.12) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte.	
	ART.13) I soci possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ART.14) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo	
	nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti	

	richiesti.	
	ART.15) L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità;	
	d) negli altri casi previsti dalla legge;	
	e) che si renda moroso nel versamento della quota di cui	
	all'ART. 10 lettera d).	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ART.16) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	ART.17) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto	

	il diritto al rimborso di quanto da essi effettivamente	
	versato, decurtate le perdite in proporzione alle quote	
	possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART.18) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura,	
	nella misura e con le modalità previste in precedenza, allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata	
	la morte.	
	ART.19) Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	

	società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	ART.20) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	ART.21) La quota sociale sottoscritta potrà essere versata	
	secondo le determinazioni adottate dall'organo amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della	
	Società a seguito di delibera di aumento di capitale.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.22) Gli organi della società	
	Sono organi della società:	
	-l'Assemblea dei soci;	
	-il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore	
	unico;	
	-il Collegio Sindacale, se nominato.	
	ART.23) Assemblea dei soci	
	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro dei soci.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore	
	della quota versata.	

	Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti	
	fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della	
	quota versata.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono	
	essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il	
	diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà	
	oggettive di partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio	
	e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo	
	amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione	
	dell'assemblea possa avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti	
	forniti di avviso di ricevimento;	
	b) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati,	
	che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta	
	per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e	
	ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni	
	prima della data fissata per l'assemblea.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo	
	impedimento, l'Assemblea designa a presiederla un socio.	
	ART.24) L'Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	

	- approva il bilancio;	
	- nomina gli amministratori, fissandone i volta in volta il	
	numero e designa il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione;	
	- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la	
	durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di	
	rigetto delle stessa da parte del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di	
	esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione	
	sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o	
	sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione,	
	nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può	
	essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni	
	caso a 180 giorni, quando consentito dalle norme di legge.	
	L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo	
	Amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal	
	Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi	

	ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici	
	giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale	
	almeno otto giorni prima della data fissata per la prima	
	convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie	
	da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella	
	della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In	
	manca di adempimento di tali formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siamo presenti o	
	rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della	
	Cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio	
	conferenza o video conferenza, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per	
	corrispondenza secondo le modalità operative previste nello	
	specifico regolamento.	

	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la	
	scheda di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo	
	posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta	
	per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo	
	altresi consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	ART.25) L'Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e	
	sui poteri dei liquidatori.	
	ART.26) Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	

	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le	
	delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti	
	i soci presenti o rappresentati in assemblea;	
	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei	
	voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in	
	assemblea.	
	ART.27) Assemblea separate delle categorie di soci	
	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o	
	per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee	
	separate.	
	Nel caso in cui la cooperativa superi i tremila soci o venga a	
	svolgere la propria attività in più comuni il Consiglio di	
	amministrazione potrà richiedere lo svolgimento di assemblee	
	separate.	
	L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà	

	indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.	
	ART. 28) Assemblea speciali dei possessori di strumenti	
	finanziari	
	Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza	
	diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è	
	convocata dagli amministratori della società o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne	
	faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti	
	strumenti.	
	L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di	
	strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli	
	oggetti di comune interesse:	
	- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni	
	categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli	
	stessi;	
	- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente	
	e possibili conseguenti rinunce o transazioni;	
	- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare	
	gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari	
	e per la redazione del documento sintetizzante il suo	
	utilizzo;	
	- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea	
	della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti	
	finanziari;	
	- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o	

	patrimoniali, concessi alla categoria al momento della	
	emissione degli strumenti finanziari;	
	ART.29) Organo Amministrativo	
	1.La Società è amministrata da un Amministratore Unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre	
	e non più di cinque componenti.	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono nominati	
	dall'assemblea ordinaria; durano in carica fino a revoca o	
	secondo i termini stabiliti al momento della nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto	
	l'assemblea, elegge al suo interno il Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha i	
	più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza	
	dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.	
	ART.30) Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei	
	limiti previsti dall'art. 2544 c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali	
	incaricati di compiere gli atti o categorie di atti	
	espressamente indicati nella delibera di nomina.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	

	ART.31) Consiglio di Amministrazione. Adunanze	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Consigliere	
	Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito	
	a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima	
	della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un	
	termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per	
	telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i	
	Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da	
	trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del	
	Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione e	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si	
	considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e	
	il Segretario che redige il verbale della riunione.	
	È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già	
	definite per l'Assemblea dei soci.	
	ART.32) Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di	
	convocazione, quando siano presenti o partecipino alla	
	formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i	
	sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma	

	collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che,	
	trascritti un apposito libro, vengono firmati dal Presidente	
	della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	ART.33) Rappresentanza della società	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano	
	all'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti	
	della delega conferita.	
	Il Presidente, o l'amministratore unico, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei.	
	Il rappresentante legale è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze, nonché ad instaurare rapporti di conto corrente	
	bancari, a chiedere scoperti bancari ed operare con i	
	medesimi. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e	
	Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	ART.34) Collegio Sindacale	
	Ricorrendone l'obbligo di legge, il controllo della società	

	sarà affidata ad un organismo di controllo, composto e	
	funzionante a norma di legge.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	ART.35) Il bilancio di esercizio	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al	
	Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello	
	fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori e dei sindaci (se nominati),	
	nella sede della società durante i quindici giorni che	
	precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro	
	procuratori.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1.Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori.	
	2.Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai	
	fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui	
	all'art. 11 L. n. 59/1992.	
	3.Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote	

	del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art.7 della legge 59/1992.	
	4.Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui	
	all'art. 2514 c.c..	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle	
	precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2514 c.c..	
	È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio	
	netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente	
	allo scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la	
	totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla	
	riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del	
	precedente comma.	
	ART.36) I Ristorni	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a congruaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in	

	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento	
	nel conto economico del bilancio da presentare	
	all'approvazione della Assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri.	
	1.liquidazione diretta immediata o rateizzata	
	2.aumento gratuito di capitale sociale	
	3.emissione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.37) Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la	
	perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o	
	più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi	
	dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	TITOLO VII	
	ART.38) Disposizioni Generali	

	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le	
	disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente	
	disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	Qualora nel corso di vigenza della cooperativa venissero	
	superati entrambi i parametri di cui all'art. 2519 del C.C.	
	saranno automaticamente applicate le norme della società per	
	azioni per quanto compatibili con il Titolo VI del Libro V del	
	Codice Civile, contemporaneamente decadranno le disposizioni	
	del presente statuto divenute incompatibili, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà a convertire le quote che formano	
	il capitale sociale in azioni, avvalendosi della facoltà di	
	non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c. e	
	l'assemblea dei soci provvederà alla nomina del revisore	
	contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c., qualora dette	
	funzioni non siano già state affidate al collegio sindacale.	
	F.to: TIRALONGO Daniele, TRAPANI Salvatore, ROSANA Alessandro,	
	Sergio MARCIANO notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3,	
	4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di	
	registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	